

QUESTIONE GENDER: PERCHE' FIRMARE PER IL REFERENDUM ABROGATIVO DELL'INTERA LEGGE 107 DI RENZI SULLA SCUOLA. ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI E RIFLESSIONI.

1) Il riferimento vago ALL'EDUCAZIONE DI GENERE contenuto nella **legge 107/2015** è rintracciabile **al comma 16**.
Da qui , come in un **sistema "delle scatole cinesi"** il lettore viene rimandato alla **legge 119 del 2013**.

2) **LA LEGGE 119 DEL 2013** a sua volta rimanda alla **Convenzione di Istanbul** recepita in Italia attraverso...

3) ...la **Legge 77 del giugno 2013**.

4) **SENZA IL COMMA 16 CONTENUTO NELLA LEGGE 107 , IL GOVERNO NON AVREBBE POTUTO INSERIRE L'EDUCAZIONE DI GENERE NELLE SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI RISPETTIVI PIANI TRIENNALI DELL'OFFERTA FORMATIVA .**

5) Dai testi dei riferimenti normativi sopracitati non è dato sapere con quali obiettivi, contenuti , metodologie , attività , questi argomenti verranno trattati già a partire dalla scuola dell'infanzia.

6) Alcuni testi disponibili e pubblicati sono

- quelli ritirati dalle scuole dell'infanzia comunali di Venezia
(Alcuni titoli disponibili in numerose librerie e biblioteche : *Piccola storia di una famiglia: perché hai due mamme?* "Più ricche di un re"; *"Milly , molly e tanti papà "* ; *"Qual è il segreto di papà "*
 - progetto denominato "Gioco del rispetto - Pari e dispari" avviato negli asili comunali di Trieste ed approdato anche nelle aule del parlamento – marzo 2015
 - gli **opuscoli dell'UNAR** dal titolo "educare alla diversità" preparati per tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, con l'idea che la famiglia costituita da un padre e una madre sia "uno stereotipo da pubblicità"; tali libretti sono predisposti per l'aggiornamento degli insegnanti, per dare attuazione nel contempo ad un documento chiamato "**Strategia Nazionale**" che mira alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, per il periodo che va dal 2013\2015 in collaborazione con le associazioni LGBT (Lesbo Gay Bisex Trans)
- opuscolo PRIMARIA <http://www.marcogabrielli.it/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-06-UNAR-Elementari.pdf>
opuscolo SECONDARIA 1 GRADO <http://www.marcogabrielli.it/wp-content/uploads/2014/02/2014-02-06-UNAR-Medie.pdf>
opuscolo SECONDARIA 2 GRADO <http://www.marcogabrielli.it/wp-content/uploads/2014/02/UNAR-Superiori.pdf>

7) Nella fattispecie , in quanto genitori e/o insegnanti condividiamo e sosteniamo il fondamentale ruolo della scuola nella battaglia ad ogni forma di discriminazione e violenza ma ci opponiamo alla trattazione di argomenti di educazione sessuale se non a partire dalla scuola secondaria . Tali programmi attraverso il " Patto di corresponsabilità " dovranno essere resi preventivamente noti alle famiglie attraverso la loro declinazione in obiettivi, metodologie , attività e dovrà essere data facoltà ai genitori di adesione .

ESEMPIO : Così come in classe un bambino che ha solo un genitore (per qualsiasi motivo : morte prematura , divorzio , abbandono , criminalità) pone l'insegnante davanti alla necessità di rispondere alle domande dei compagni e del piccolo interessato , entrando nel merito genericamente o con argomenti adeguati all'età emotiva e biologica degli alunni , così dovrà avvenire nel caso della necessità di affrontare la trattazione dell'esistenza e del rispetto delle famiglie composte da genitori omosessuali.

Questo modus operandi da sempre consuetudine in ogni classe , quindi non rende necessaria la riscrittura dei testi scolastici e delle Linee guida .

8) **NEL RISPETTO DELLE SCELTE LIBERE E CONSAPEVOLI DI OGNI ADULTO , CHIEDIAMO A QUESTO GOVERNO ALTRETTANTO RISPETTO PER I DIRITTI SANCITI dall' art 29 DELLA Costituzione , dall'art 26 terzo comma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ,dal decreto legislativo 297/94): qualsiasi attività riguardante tematiche eticamente sensibili e/o tenuta a scuola da esterni, deve essere approvata dal Consiglio d'Istituto.**
SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI LE FAMIGLIE POSSONO ESSERE LIBERE DI TRASMETTERE AI PROPRI FIGLI L'IMPIANTO CULTURALE E VALORIALE RITENUTO PIÙ IDONEO .

QUESTIONE GENDER: alcuni RIFERIMENTI NORMATIVI IN ITALIA

COMMA 16 LEGGE 107 “ Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’art 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013 n.93, convertito, con modificazioni, la legge 15 ottobre 2013, n 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto-decreto legge n. 93 del 2013”.

LEGGE 15/10/2013 N. 119 1. “Il Ministro delegato per le pari opportunità, elabora un “**Piano d’azione straordinario**” contro la violenza sessuale e di genere” in sinergia con la nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020”(pagina 9). 2. “Il Piano, con l’obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità (...)”. c – promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazioni di genere e promuovere nell’ambito delle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica, curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione nei libri di testo;(pagina 10)

-In realtà anche se abilmente sottaciuto, è doveroso fare un’analisi più attenta, la quale evidenzia che sia il PIANO STRAORDINARIO, SIA LA LEGGE N. 119, rappresentano una chiara e diretta RISPOSTA alle DIRETTIVE della **CONVENZIONE DI ISTANBUL** dell’ 11, MAGGIO, 2011, che all’ articolo 7 (pagina 6,7) chiede agli Stati l’adozione di “*Politiche nazionali efficaci, globali, e coordinate*”; a tal fine nella legge 119 è stata inserito, all’art 5, la norma che prevede l’adozione del Piano”.

Nell’introduzione al “**Piano**” stesso, inoltre viene evidenziata espressamente la volontà e l’importanza del ruolo svolto dall’Italia circa l’adozione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, essendo stata **tra i primi** Paesi europei a fare propria la CONVENZIONE (Convenzione di Istanbul pagina 1), ratificata con la legge 27 giugno 2013, n.77. Ed è proprio sulla scia della suddetta Convenzione che il Governo italiano ha adottato anche il decreto legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, nella legge n.119 del 15 ottobre 2013.

La “**Convenzione**” all’Art. 3 riporta nelle Definizioni la controversa esplicitazione che riguarda l’idea di genere al punto “c” riportiamo testualmente: «con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini» (pagina 5). Dunque, secondo questa definizione, non si è uomo e donna perché così si è nati (carattere biologico), ma perché la società così impone. È la sintesi dell’ideologia gender, in sostanza, se si riconosce una differenza biologica si compie una discriminazione.

LA LEGGE 119 DEL 2013, recepisce questa direttiva rendendola Piano operativo, l’intento è quello di «*promuovere una adeguata formazione*» non solo alle superiori, ma fin «*dalla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione*»(pagina 10). Obiettivo che la stessa Convenzione a sua volta evidenzia all’Art.14 “*Le parti intraprendono, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati,...*”(vedi pagina 9).

In tale contesto non tranquillizza affatto **LA RISPOSTA DELLA MINISTRA GIANNINI AD UNA INTERPELLANZA PARLAMENTARE** in tema con questi argomenti, il ministro dell’Istruzione ha affermato due concetti inesatti: ha chiamato in causa il patto di corresponsabilità previsto dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che dovrebbe tranquillizzarci perché strumento informativo per i genitori, ma esso risulta obbligatorio solo nelle scuole secondarie e dunque, paradossalmente, rimangono senza alcuna protezione proprio i piccoli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria nella fascia di età più delicata, i cui genitori distratti da pesanti impegni di lavoro, hanno per giunta non solo il diritto ma anche il dovere di informarsi e conoscere il POF , documento quest’ultimo che dovrà ottemperare a tutta la normativa che abbiamo illustrato .

-La funzione educativa nei confronti dei propri figli, in questi delicati campi, è compito affidato alla stessa famiglia

- DALLA **COSTITUZIONE (ART. 29)**. *“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”*

- DALL'ART. 26, TERZO COMMA, DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO: *“I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”*.

- DALLA CONVENZIONE EUROPEA SULLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO: *“Lo Stato, nel campo dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”*.

-DAL DECRETO LEGISLATIVO 297/94: qualsiasi attività riguardante tematiche eticamente sensibili e/o tenuta a scuola da esterni, deve essere approvata dal Consiglio d'Istituto.